

Rev. del 4 dicembre 2024

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "POLIEFUN – ENTE FORMAZIONE UNIVERSITARIA"

TITOLO I - ASSOCIAZIONE

Articolo 1 Denominazione – Sede

È costituita l'associazione denominata POLIEFUN acronimo di Ente Formazione Universitaria, di seguito denominata POLIEFUN.

POLIEFUN non ha scopo di lucro.

POLIEFUN ha sede legale presso FEDERAZIONE ANIMA (Via Scarsellini 13, Milano) e sede operativa presso il Politecnico di Milano (POLI / MIP)

TITOLO II - OGGETTO

Articolo 2 Oggetto

L'Associazione ha per oggetto:

1. il supporto dei corsi universitari del Politecnico di Milano nell'ambito del corso di laurea di Ingegneria dei Materiali e della didattica per il settore in generale;
2. facilitare le relazioni a scopo di ricerca per l'innovazione e per problematiche scientifiche in genere, tra le aziende partecipanti ed il Politecnico di Milano;
3. favorire l'avanzamento culturale del settore del trattamento delle superfici;
4. favorire l'inserimento di giovani laureati nel mondo industriale attivo nel settore.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Articolo 3 Soci

Sono soci di POLIEFUN tutti i soggetti con o senza personalità giuridica che vogliono sostenere e partecipare alle iniziative di POLIEFUN.

I soci si dividono in tre categorie: Fondatori, Ordinari e Finanziatori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario. Coloro che ad esito di domanda di adesione accolta dal Consiglio Direttivo sono e diventeranno soci successivamente sono considerati soci Ordinari.

I Soci Ordinari sono tutti i soggetti che intendono sostenere e partecipare alle attività e iniziative che costituiscono l'oggetto associativo.

Tra i Soci Ordinari si distinguono:

- a) Aziende
- b) Aziende con meno di 3 dipendenti (anche start-up)
- c) Liberi professionisti/studi consulenziali

I Soci Finanziatori sono quelli che contribuiscono in forme diverse rispetto alla corresponsione della quota associativa al finanziamento di POLIEFUN e che il Consiglio

Direttivo, su proposta di uno dei soci ordinari o fondatori, decide, a titolo onorifico, di ammettere all'Associazione.

I soci finanziatori partecipano alle riunioni dell'assemblea e hanno voto consultivo, non possono ricoprire cariche associative.

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari sono obbligati a corrispondere a POLIEFUN le quote annuali il cui importo è deciso dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare forme di contribuzione diverse su proposta del Consiglio Direttivo per alcuni Soci.

La domanda di adesione del nuovo Socio all'associazione è rivolta al Consiglio Direttivo, che decide sull'ammissione del nuovo socio.

Articolo 4 – Iscrizioni

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera del Consiglio Direttivo venga espressa nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La prima iscrizione si considera di durata biennale, al termine della quale i successivi rinnovi avranno decorrenza annuale.

Dopo il primo biennio, l'iscrizione si considera tacitamente rinnovata per l'anno successivo, qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata o pec almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

Articolo 5 – Recesso ed esclusione

I Soci cessano di fare parte dell'Associazione per recesso, esclusione e decadenza. L'esclusione da POLIEFUN è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- attività contrarie agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- grave danno morale o materiale all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo e dei regolamenti di esecuzione emanati.

L'esclusione del socio non sospende o annulla l'obbligo di pagamento della quota associativa fino alla scadenza dell'anno in corso.

I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dall'Associazione né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci che non abbiano corrisposto regolarmente la quota associativa sono esclusi dalla partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali di POLIEFUN fino a che non abbiano provveduto al pagamento.

TITOLO IV – FONDO COMUNE – ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito dalle quote corrisposte dai soci e da e da ogni altra fonte di entrata di POLIEFUN. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio deve essere approvato entro i sei mesi dalla scadenza dell'anno successivo.

Articolo 7 – Quote associative

Le quote associative annuali vengono stabilite dal Consiglio Direttivo che le propone all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote diverse poiché attribuibili a parti dell'anno o per particolari situazioni descritte in una proposta che viene discussa al suo interno.

Articolo 8 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea,
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente
- d) - il/i vice Presidente/i
- e) - *il Tesoriere*
- f) - il Presidente Onorario

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci.

L'Assemblea è convocata in Italia dal Presidente almeno una volta all'anno. La convocazione può essere richiesta da un terzo degli associati al Presidente.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata o posta elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora tanto della seconda convocazione.

L'Assemblea si può svolgere anche utilizzando sistemi di videoconferenza specificandosi tale modalità nella convocazione.

Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare in videoconferenza è la possibilità – il cui accertamento grava sul Presidente – che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione; di intervenire in tempo reale e partecipare alla votazione.

L'Assemblea in tali casi si considera svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno 2/3 del totale dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che figurano regolarmente iscritti nell'elenco soci e che hanno regolarmente pagato i contributi. Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio. Nessun socio può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da una persona scelta dall'Assemblea stessa. La Segreteria dell'Associazione assiste il Presidente nello svolgimento della sua attività. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti ad eccezione delle delibere relative alle modifiche di statuto per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci.

Articolo 10 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo annuali;
- b) determinazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e sua elezione;
- c) determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei soci;
- e) ammontare dei contributi annuali dovuti da ciascuna categoria di soci;
- f) elezione del Presidente, avvalendosi del parere del Rettore del Politecnico di Milano o di un suo delegato;
- g) modifiche del presente Statuto;
- h) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
- i) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- j) nomina e poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da un minimo di cinque a un massimo di nove consiglieri di cui almeno 3 con un'anzianità di associazione superiore ai 10 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno almeno un vice Presidente.

Il vice Presidente più anziano esercita temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno, ed anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, salvo i casi di urgenza in cui il tempo di preavviso è di quarantotto ore.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Presidente Onorario può partecipare con parere consultivo alla discussione in Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) approva i regolamenti interni;
- b) esamina le domande di associazione
- c) propone le quote associative e le sottopone all'Assemblea per la loro approvazione
- d) predispone ed adotta il programma formativo in linea con gli scopi dell'Associazione e predispone i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- e) esamina i bilanci annuali, consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere e, dopo approvazione, li propone all'Assemblea per loro approvazione;
- f) elegge il/i vice Presidente/i su proposta del Presidente;
- g) adotta tutti gli atti di amministrazione finanziaria;
- h) propone all'Assemblea i casi di recesso, esclusione e decadenza dei soci
- i) stabilisce eventuali incarichi e i relativi compensi
- j) stabilisce la sede legale

Articolo 13 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) è il rappresentante e responsabile legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) presiede e dirige i lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Articolo 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha carica biennale ed è rieleggibile. Esercita il controllo dell'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 15 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario riveste tale carica a titolo puramente onorifico, non esercita funzioni operative, ma solo consultive.

Il Presidente uscente può diventare Onorario per una durata del mandato di 2 anni. Può essere nominato Presidente Onorario da parte dell'Assemblea chiunque possa contribuire alla promozione dell'Associazione, delle sue iniziative, allo sviluppo tecnico-scientifico e dei rapporti istituzionali. La durata del mandato di Presidente Onorario è al massimo di due anni, con la possibilità di essere rinominato.

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 15 - Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento di POLIEFUN è deliberato con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci, nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri e le attribuzioni e le modalità di liquidazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio di POLIEFUN verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96 e successive modifiche.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Disposizioni finali

Qualora non fosse possibile raggiungere in via amichevole una definizione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione in relazione all'interpretazione, all'applicazione e/o validità del presente Statuto, le controversie stesse saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme dell'ordinamento nazionale.